

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 luglio 1984, n. 34.

Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, del programma regionale di sviluppo e della mozione n. 205 dell'11 giugno 1981 del Consiglio regionale, e nel quadro di una coordinata attuazione delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla legislazione vigente, prevede i seguenti interventi straordinari finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del Polesine.

Art. 2

Aree di intervento

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di riassetto socio-economico previsti dal comma decimo dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1983, n. 8, vengono individuate, all'interno del territorio polesano, le seguenti aree di intervento:

- a) Area Delta, costituita dai Comuni di Adria, Loreo, Corbola, Rosolina, Donada, Contarina, Taglio di Po, Ariano Polesine e Porto Tolle.
- b) Polesine Occidentale, costituito dai rimanenti 42 Comuni della Provincia di Rovigo.

Art. 3

Articolazione degli interventi

Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano i seguenti settori:

- 1) portualità;
- 2) metanizzazione;
- 3) agricoltura;
- 4) pesca;
- 5) artigianato e insediamenti produttivi;
- 6) promozione produzioni tipiche;
- 7) attività turistiche;
- 8) cultura e tradizioni locali;
- 9) informazione.

In relazione agli interventi previsti dalla presente legge o comunque finalizzati allo sviluppo del Polesine, la Giunta regionale può disporre l'affidamento degli incarichi per la elaborazione delle ricerche, degli studi e

delle progettazioni degli interventi. Gli incarichi sono conferiti ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, concernente «Norme sulle consulenze regionali».

TITOLO 2°

INTERVENTI SPECIFICI

Art. 4

Portualità

Per gli interventi di cui al punto 1) dell'articolo 3 e nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal Programma Regionale di Sviluppo, dalla programmazione idroviaria del Veneto e dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, la Regione promuove iniziative per lo sviluppo della portualità nel territorio polesano.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate la Giunta regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Rovigo, in via straordinaria, un contributo in conto capitale di lire 7 miliardi per la realizzazione di un primo stralcio funzionale del porto interno polifunzionale ubicato nel territorio dei Comuni di Donada e Rosolina, a est della strada statale «Romea».

L'approvazione del progetto e l'esecuzione delle opere avvengono a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

Metanizzazione

Per gli interventi di cui al punto 2) dell'art. 3 della presente legge la Giunta regionale concede alla Provincia di Rovigo un contributo in conto capitale di lire 13 miliardi per la realizzazione di una rete di distribuzione del metano nel territorio del Polesine Occidentale e per i relativi allacciamenti alla rete SNAM.

Il progetto delle opere è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazioni di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

Agricoltura

Gli interventi di cui al punto 3) dell'art. 3 sono diretti al miglioramento e all'adeguamento delle dotazioni e strutture aziendali relativamente ai settori zootecnico, ortofrutticolo e del florovivaismo.

A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:

- 1) concessione di prestiti, assistiti dal concorso regionale negli interessi, nei termini previsti dagli artt. 36 e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e dell'art. 4 lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45;
- 2) concessione di un abbuono nella misura massima del 25 per cento del capitale mutuato, sui prestiti di cui al precedente punto 1);
- 3) concessione di contributi in conto capitale nei termini previsti dall'art. 43, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

Le provvidenze di cui trattasi saranno accordate a coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, loro cooperative e associazioni di produttori, con preferenza per i giovani produttori riconosciuti tali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Ai fini della concessione dei benefici potrà essere riconosciuta ammissibile una spesa massima di lire 80 milioni per unità lavorativa e sino a un massimo di tre unità lavorative per azienda, per le iniziative riguardanti aziende singole; di lire 80 milioni per ciascun socio per le iniziative riguardanti organismi associativi o cooperativi, fino a un massimo di lire 2 miliardi per organismo.

Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo verrà concesso in conformità a quanto disposto dall'art. 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, modificato con legge regionale 24 novembre 1981, n. 64 applicando i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari nelle misure stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disposti i seguenti stanziamenti:

- L. 500 milioni all'anno per tre anni per la concessione dei prestiti agevolati annuali di cui all'art. 36, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;
- L. 1.000 milioni all'anno per tre anni per la concessione degli abbuoni di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo;
- L. 1.000 milioni all'anno per tre anni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 43, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;
- L. 400 milioni all'anno quale limite di impegno quinquennale per la concessione di prestiti agevolati di cui agli artt. 36 lettera a) e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e all'art. 4 lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono riservati per una quota non superiore al 20 per cento alla concessione dei benefici previsti dal presente articolo a favore di organismi cooperativi.

Art. 7

Pesca

Gli interventi di cui al punto 4) dell'art. 3, sono diretti alla ristrutturazione e all'ammodernamento della flotta peschereccia, nonché alla riorganizzazione dei mercati ittici da attuarsi nell'Area Delta.

A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:

- 1) Concessione, a favore di pescatori di professione e loro cooperative, consorzi e associazioni di produttori, di contributi integrativi dei prestiti e mutui di cui al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per l'acquisto e l'ammodernamento di scafi da pesca nonché di apparati motori e relative attrezzature, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa. A tal fine l'importo massimo della spesa ammissibile alle suddette provvidenze contributive e creditizie è elevato a L. 500 milioni per le iniziative riguardanti organismi collettivi che ab-

biano l'effettiva disponibilità del prodotto dei soci e a L. 150 milioni per le iniziative riguardanti operatori singoli.

- 2) Concessione a cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, volti a favorire la gestione dei mercati ittici.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disposti i seguenti stanziamenti:

- L. 1.000 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 1);
- L. 500 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 2).

Art. 8

Artigianato e insediamenti produttivi

Gli interventi di cui al punto 5) dell'art. 3, consistono:

- 1) nell'assegnazione di lire 9,0 miliardi, nel triennio 1984/1986, al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale per il Polesine per la realizzazione di iniziative da attuarsi in armonia con le finalità della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, e in particolare per la riqualificazione e il rafforzamento delle zone produttive, nonché in favore di nuove attività da insediare nelle aree attrezzate oggetto di interventi finanziari regionali;
- 2) nel conferimento di lire 6,0 miliardi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane per interventi destinati:
 - a) a incrementare nella misura massima di lire 100 milioni, il limite di spesa per ciascuna iniziativa ammessa a finanziamento;
 - b) a costituire una dotazione per il credito di esercizio, rimborsabile in tre anni, fino a un massimo di lire 50 milioni per azienda.

Negli interventi di cui sopra verrà attribuita priorità alla ristrutturazione delle attività esistenti e agli interventi da attuarsi nelle aree attrezzate del Polesine previste dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33.

La somma di cui al n. 1) del precedente comma è destinata per lire 5,0 miliardi a favore di iniziative da attuarsi nell'ambito territoriale definito Area Delta e, per i restanti 4,0 miliardi, a favore delle iniziative da attuarsi nell'ambito territoriale definito Polesine Occidentale.

L'approvazione dei progetti e l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo avvengono a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 9

Promozione produzioni tipiche

Per gli interventi di cui al punto 6) dell'art. 3 la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di valorizzazione delle produzioni tipiche del Polesine inserendoli tra le iniziative di promozione economica di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, da realizzarsi in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo.

A tale scopo è stanziata la somma di L. 300 milioni per il 1984 e di L. 700 milioni per il 1985.

Art. 10

Attività turistiche

Per gli interventi di cui al punto 7) dell'art. 3, la Giunta regionale è autorizzata a erogare, alla provincia di Rovigo, la somma di lire 4,7 miliardi, per l'incentivazione delle seguenti iniziative da attuarsi prioritariamente nell'ambito territoriale definito «Area Delta»; tale somma è così ripartita:

- 1) lire 1 miliardo, per la costruzione di pontili per l'attracco di natanti lungo il fiume Po;
- 2) lire 500 milioni per l'ammodernamento e l'acquisto di natanti per finalità turistiche;
- 3) lire 2 miliardi per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture di servizio nel settore turistico, da attuarsi sulla base di un programma predisposto dalla provincia di Rovigo sentiti i comuni interessati;
- 4) lire 1 miliardo e 200 milioni per la realizzazione e ammodernamento di strutture ricettive e di ristorazione.

Per le iniziative di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo è data priorità a quelle da attuarsi nei comuni di Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Porto Tolle e Taglio di Po, in prossimità di fiumi o zone costiere.

Per le iniziative di cui ai punti 2) e 4) del presente articolo possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 33 per cento della spesa ammessa, nonché un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai mutui contratti per la realizzazione delle opere stesse, nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente della provincia di Rovigo invia alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull'impiego della somma percepita.

Art. 11

Cultura e tradizioni locali

Gli interventi di cui al punto 8) dell'art. 3 comprendono:

- 1) il recupero, la conservazione e la valorizzazione di elementi patrimoniali di particolare importanza;
- 2) la qualificazione, sotto il profilo culturale, del turismo polesano;
- 3) lo sviluppo di centri culturali nel capoluogo rodigino, nonché in altre località di peculiare interesse.

Per le finalità di cui sopra, la Giunta regionale è autorizzata a erogare i seguenti contributi:

- lire 1 miliardo, al Comune di Rovigo, per la realizzazione di un primo stralcio funzionale di opere relative alla sistemazione di «Palazzo Roverella» in Rovigo;
- lire 300 milioni, alla provincia di Rovigo, per il potenziamento, l'attività di ricerca e la gestione del laboratorio archeologico di Adria;
- lire 500 milioni, al Comune di Rovigo, per la sistemazione del museo della civiltà in Polesine.

La Regione trasferisce, a titolo gratuito, la proprietà della Villa Badoera di Fratta Polesine alla provincia di Rovigo per la realizzazione di un centro di interesse culturale; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione interessata una apposi-

ta convenzione che definisca anche le modalità di impiego dell'immobile.

E' altresì istituito un fondo dell'importo complessivo di 1 miliardo di lire nel triennio 1984/1986, per interventi da attuare dalla Giunta regionale, di intesa con l'Amministrazione provinciale di Rovigo.

Art. 12

Informazione

Per gli interventi di cui al punto 9) dell'art. 3 la Giunta regionale è autorizzata a erogare in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo un contributo complessivo di lire 500 milioni, nel triennio 1984/1986, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) raccolta sistematica di dati e informazioni sulla situazione socio-economica del Polesine;
- 2) elaborazione di statistiche, proiezioni e studi concernenti il territorio interessato alla presente legge;
- 3) azioni di supporto alla programmazione nelle aree del Polesine.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si avvarrà del proprio servizio studi, nonché potrà stipulare apposite convenzioni.

Ogni anno il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura invia alla Giunta regionale una relazione sull'impiego della somma percepita.

Art. 13

Norma di esercizio

Per disciplinare i tempi e le modalità di concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a:

- 1) emanare, ai sensi dell'art. 32 lettera g) dello Statuto, le relative disposizioni esecutive di attuazione;
- 2) stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito.

In ogni caso, per l'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto nella disciplina dei singoli interventi, si rinvia alla legislazione regionale vigente nelle singole materie.

Art. 14

Priorità

Per raggiungere tempestivamente le finalità previste dalla presente legge, si attribuisce priorità all'istruttoria delle istanze e alla approvazione dei programmi, dei piani e dei progetti che riguardano la Provincia di Rovigo.

TITOLO 3°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Attività di controllo

La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine alle funzioni svolte dall'ente delegato alla erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

In caso di violazioni di legge, di inadempimenti o inerzia, la Giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.

Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni accordate con la presente legge.

La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

Art. 16

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 55.400.000.000 nel triennio 1984-1986 di cui:

- a) L. 7.000.000.000 quale ulteriore entrata nel Fondo investimenti e occupazione;
- b) L. 20.400.000.000 derivanti dalla convenzione con lo ENEL in base alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983;
- c) L. 28.000.000.000 con fondi propri della Regione.

L'Amministrazione regionale fa fronte all'onere di cui al punto b) e c) del precedente comma:

- 1) il prelievo dell'importo di L. 20.400.000.000 appositamente accantonato nella partita n. 9 - Assegnazione alla provincia di Rovigo del contributo «una tantum» dell'ENEL per l'attivazione della centrale termoelettrica di Polesine/Camerini da destinarsi all'attuazione di programmi di OO.PP. e interventi di sviluppo delle aree interessate del Polesine, di cui al Cap. 80230 Fondo globale spese d'investimento del Bilancio per l'esercizio finanziario 1984;
- 2) e il prelievo di L. 28.000.000.000 (di cui L. 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, L. 13.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 e L. 4.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986) dei fondi a tal uopo accantonati nella partita n. 15 - Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine - di cui al Cap. 80230 - Fondo globale spese d'investimento - del bilancio per gli esercizi finanziari sopraindicati.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti degli appositi capitoli relativamente agli interventi previsti:

dall'art. 4 (portualità) per complessive Lire 7.000.000.000 nel biennio 1985/1986.

Intervento finanziato con i fondi di cui al primo comma punto a.

L. 5.500.000.000 nel 1985
L. 1.500.000.000 nel 1986

dall'art. 5 (Metanizzazione) per complessive Lire 13.000.000.000 nel biennio 1984/1985.

Intervento finanziato con i mezzi propri della Regione.

L. 9.000.000.000 nel 1984
L. 4.000.000.000 nel 1985

dall'art. 6 (Agricoltura) per complessive Lire 9.900.000.000 nel triennio 1984/1986.

Intervento finanziato con i fondi derivanti dalla convenzione con l'ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983, n. 8 relativamente al 1984, e con mezzi propri della Regione relativamente al 1985 e 1986.

L. 3.400.000.000 nel 1984
L. 2.800.000.000 nel 1985
L. 3.700.000.000 nel 1986

dall'art. 7 (Pesca) per complessive Lire 1.500.000.000 nel 1984.

Intervento finanziato con i fondi derivanti dalla convenzione con l'ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983, n. 8.

L. 1.500.000.000 nel 1984

dall'art. 8 (Artigianato e insediamenti produttivi) per complessive Lire 15.000.000.000 nel triennio 1984/1986.

Intervento finanziato con i fondi derivanti dalla convenzione con l'ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983 n. 8 relativamente al 1984, con mezzi propri della Regione relativamente al 1985 e 1986.

L. 9.000.000.000 nel 1984
L. 5.000.000.000 nel 1985
L. 1.000.000.000 nel 1986

dall'art. 9 (Promozione produzioni tipiche) per complessive Lire 1.000.000.000 nel biennio 1984/1985.

Intervento finanziato con i fondi derivanti dalla convenzione con l'ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983 n. 8 relativamente al 1984 e con mezzi propri della Regione relativamente al 1985.

L. 300.000.000 nel 1984
L. 700.000.000 nel 1985

dall'art. 10 (Attività turistiche) per complessive L. 4.700.000.000 nel 1984.

Intervento finanziato con i fondi derivanti dalla convenzione con l'ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983, n. 8.

L. 4.700.000.000 nel 1984

dall'art. 11 (Cultura e tradizioni locali) per complessive Lire 2.800.000.000 nel biennio 1984/1985.

Intervento finanziato per Lire 1.300.000.000 con i fondi derivanti dalla convenzione con l'ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983 n. 8 e per Lire

1.500.000.000 con mezzi regionali nel biennio 1984/1985.

L. 2.300.000.000 nel 1984
L. 500.000.000 nel 1985

dall'art. 12 (Informazione) per complessive Lire 500.000.000 nel biennio 1984/1985.

Intervento finanziato per Lire 200.000.000 con i fondi derivanti dalla convenzione con lo ENEL di cui alla Legge 10 gennaio 1983 n. 8 per Lire 300.000.000 con i mezzi regionali.

L. 200.000.000 nel 1984
L. 300.000.000 nel 1985

Art. 17

Variazione di bilancio

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione dell'entrata

Variazione in aumento

Cap. 966 Assegnazione dello Stato sul fondo per gli investimenti e l'occupazione - Portualità nel territorio Polesano.

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale
competenza	—	1984 —
cassa	—	1985 5.500.000.000
		1986 1.500.000.000

Stato di previsione della Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 80230 Fondo globale spese di Investimento Partita n. 9 e Partita n. 15

competenza	30.400.000.000	1984 30.400.000.000
cassa	30.400.000.000	1985 13.300.000.000
		1986 4.700.000.000

Variazione in aumento

Cap. 11590 Concorso negli interessi su prestiti per l'acquisto di bestiame d'allevamento ai sensi dell'art. 36 lett. a) Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana.

competenza	400.000.000	1984 400.000.000
cassa	400.000.000	1985 800.000.000
		1986 1.200.000.000

Tit. 02 Cat. 02 Sez. 05

Cod. ISTAT 2.1.2.43.4.10.10

Cap. 11592 Concorso negli interessi su prestiti per l'acquisto di bestiame da ingrasso ai sensi dell'art. 36 lett. b) legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana.

competenza	500.000.000	1984 500.000.000
cassa	500.000.000	1985 500.000.000
		1986 500.000.000

Bilancio annuale

Bilancio pluriennale

Tit. 02 Cat. 02 Sez. 05

Cod. ISTAT 2.1.2.43.4.10.10

Cap. 11594 Concessione di un abbuono sul capitale mutuato ai sensi degli artt. 36 e 51 della legge regionale n. 88/1980 e della legge regionale n. 45/1982, Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine.

competenza	1.500.000.000	1984 1.500.000.000
cassa	1.500.000.000	1985 500.000.000
		1986 1.000.000.000

Tit. 02 Cat. 02 Sez. 05

Cod. ISTAT 2.1.2.43.3.10.10

Cap. 11596 Contributo in conto capitale per gli interventi previsti dall'art. 43 della legge regionale n. 88/1980. Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine.

competenza	1.000.000.000	1984 1.000.000.000
cassa	1.000.000.000	1985 1.000.000.000
		1986 1.000.000.000

Tit. 02 Cat. 02 Sez. 05

Cod. ISTAT 2.1.2.43.3.10.10

Cap. 15590 Contributi integrativi a favore di pescatori loro Cooperative e/o associazioni sui prestiti e mutui contratti ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 88/1980. Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine.

competenza	1.000.000.000	1984 1.000.000.000
cassa	1.000.000.000	1985 —
		1986 —

Tit. 02 Cat. 06 Sez. 05

Cod. ISTAT 2.1.2.43.3.10.10

Cap. 15592 Contributi a cooperative, consorzi e associazioni di produttori per la gestione dei mercati ittici ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 88/1980. Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine.

competenza	500.000.000	1984 500.000.000
cassa	500.000.000	1985 —
		1986 —

Tit. 02 Cat. 06 Sez. 05

Cod. ISTAT 2.1.1.63.21.10.10

Cap. 20590 Fondo straordinario per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive, assegnazione al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine.

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale		Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine.				Tit. 06 Cat. 03 Sez. 02			
competenza	9.000.000.000	1984	9.000.000.000	Cod. ISTAT 2.1.2.33.3.09.20			
cassa	9.000.000.000	1985	—	Cap. 70190 Contributi alla provincia di Rovigo e al comune di Rovigo per realizzazione, sistemazione e manutenzione di immobili di particolare interesse archeologico e storico-culturale o da destinare a sede di Museo.			
		1986	—	competenza	1.300.000.000	1984	1.300.000.000
Tit. 03 Cat. 01 Sez. 05				cassa	1.300.000.000	1985	500.000.000
Cod. ISTAT 2.1.2.3.43.10.28						1986	—
Cap. 21290 Conferimento alla Artigiancassa regionale per lo incremento del limite di spesa delle iniziative localizzate nella area del Polesine.				Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01			
competenza	—	1984	—	Cod. ISTAT 2.1.2.32.3.06.06			
cassa	—	1985	5.000.000.000	Cap. 70194 Spese per acquisto, realizzazione, sistemazione e manutenzione di immobili di particolare interesse archeologico e storico-culturale o da destinare a sede di museo.			
		1986	1.000.000.000	competenza	1.000.000.000	1984	1.000.000.000
Tit. 03 Cat. 02 Sez. 02				cassa	1.000.000.000	1985	—
Cod. ISTAT 2.1.2.53.3.10.23						1986	—
Cap. 22090 Contributo in conto capitale alla Provincia di Rovigo per la realizzazione di una rete di distribuzione del metano nel Polesine Occidentale.				Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01			
competenza	9.000.000.000	1984	9.000.000.000	Cod. ISTAT 2.1.2.10.3.06.06			
cassa	9.000.000.000	1985	4.000.000.000	Cap. 50290 Contributo alla C.C. I.A.A. per lo svolgimento di attività di studio e programmazione relativamente all'area Polesana.			
		1986	—	competenza	200.000.000	1984	200.000.000
Tit. 03 Cat. 03 Sez. 02				cassa	200.000.000	1985	300.000.000
Cod. ISTAT 2.1.2.33.3.10.28						1986	—
Cap. 30090 Iniziative di promozione economica da attuarsi in collaborazione con le C.C.I.A.A. di Rovigo. Interventi straordinari per lo sviluppo del Polesine.				Tit. 07 Cat. 01 Sez. 03			
competenza	300.000.000	1984	300.000.000	Cod. ISTAT 2.1.1.43.2.01.02			
cassa	300.000.000	1985	700.000.000				
		1986	—				
Tit. 04 Cat. 01 Sez. 01							
Cod. ISTAT 2.1.2.43.3.10.25							
Cap. 31090 Assegnazione alla provincia di Rovigo per la concessione di contributi in c/capitale per la realizzazione e lo ammodernamento di infrastrutture per il turismo e delle strutture turistico-ricettive.							
competenza	4.700.000.000	1984	4.700.000.000				
cassa	4.700.000.000	1985	—				
		1986	—				
Tit. 04 Cat. 02 Sez. 01							
Cod. ISTAT 2.1.2.33.3.10.24							
Cap. 45191 Localizzazione di un porto polifunzionale polesano. Intervento finanziato con i fondi FIO 1985.							
competenza	—	1984	—				
cassa	—	1985	5.500.000.000				
		1986	1.500.000.000				

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 luglio 1984

Bernini